



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 501 Del 08/10/2020

TRIBUTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO HOST TO HOST DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IL PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2022.

CIG: ZE72E99553

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in ambito tributario è ammessa la notifica per posta, sancita dall'art. 14 della L. n. 890/82, come modificato dall'art. 20 della L. n. 146/98 così come per altro affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 11708/2011, l'ordinanza 25138 del 8/11/2013 o le più recenti sentenze della Cassazione Civile 15315 del 04/07/2014 e 175/2018);

Premesso inoltre che l'art. 1, comma 57, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124 ha abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo 261 del 1999, che prevedeva l'affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale, e cioè alle Poste Italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;

Tenuto conto che la legge 147/2017 all'art. 1 comma 57 ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" introducendo la liberalizzazioni del servizio di notifica a mezzo posta;

Dato atto che, così come previsto dalla norma sopra citata, al comma 58, è previsto che l'autorità nazionale di regolamentazione determini, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali nonché i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999 ed in particolare quelli riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta;

Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 234 dell'8/1/2018 con la quale dichiara illegittima la notifica effettuata dal "recapitista" privato privo della licenza di cui al comma 58 del Dlgs 261/99 sopracitato;

Preso atto del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/07/2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2018, n. 208, avente ad oggetto "Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada";

Dato atto che ad oggi, risultano, oltre a Poste Italiane, abilitati alle notifiche a livello nazionale solo 2 operatori (Nexive SPA e City Post spa);

Preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria e della necessità di favore le misure di contenimento della diffusione dell'epidemia di Coronavirus (tra le quali offrire una presenza

capillare di uffici cui rivolgersi per il ritiro delle raccomandate);

Tenuto conto che Poste Italiane:

offrono il servizio "Host to Host", un servizio di stampa, imbustamento, spedizione, recapito, notifica e rendicontazione delle notifiche di atti (gestione delle ricevute di ritorno), già implementato con il software gestionale dei tributi (che recepisce, tra l'altro, l'avvenuta notifica) fornito dalla ditta Advanced System;

hanno il deposito degli atti in giacenza presso i propri sportelli che sono diffusi su tutto il territorio nazionale e di norma ubicati nel centro abitato di ciascun comune ed in molti casi di molte frazioni o quartieri cittadini;

Visto l'articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" nel quale si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii., in relazione all'affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale causata dal COVID-19;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui, qualora l'atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii., "le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;...."

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni sopra sinteticamente riportate procedere all'affidamento del suddetto servizio ai sensi del sopracitato art. 1 comma 2 lett. a) del DL 16/07/2020 n 76 così come convertito in legge (120/2020) a Poste Italiane SPA P.IVA 01114601006;

Evidenziato che in tema di notifiche la Corte Costituzionale ha introdotto il principio della cd. "scissione degli effetti della notificazione di un atto in capo al notificante e al destinatario", principio poi recepito dal legislatore (cfr. l'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 43 della L. 20 novembre 1982, n. 890) per cui qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata nella data della spedizione e i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 60, ultimo comma). La prova della notificazione è data dall'avviso di ricevimento della raccomandata con firma del destinatario e con specifica indicazione della sua qualità, nel caso in cui il ricevente non coincida con il destinatario stesso;

Evidenziato inoltre che l'attività di notifica per gli enti locali ed in particolare per l'ufficio tributi è essenziale e deve poter contare su una pluralità di mezzi tra cui il messo notificatore, il servizio postale e la PEC;

Preso atto che il prezzo proposto da Poste Italiane, stante le indicazioni della autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, è di 4,60 euro (per il servizio sopra descritto di un atto composto da tre fogli A4) composto da tariffa di spedizione 3,60 + € 0,70 Avviso di Ricevimento + 0,30 servizio di stampa e imbustamento oltre alla gestione delle notifiche, prezzo inferiore a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto 12/09/2012 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze pari ad € 5,18, e similare a quanto propone Nexive pari ad euro 4,37 (minore, ma con un numero di sportelli di deposito delle raccomandate di gran lunga inferiore a quello di poste italiane e l'assenza, di una configurazione con il gestionale dei tributi per l'invio automatico degli avvisi di accertamento e la rendicontazione delle notifiche);

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, affidare direttamente a Poste Italiane, il servizio Host to Host comprensivo della stampa, dell'imbustamento, del recapito mediante notifica e della gestione/rendicontazione delle notifiche degli avvisi di accertamento dei tributi comunali per il **periodo 01/01/2021 – 31/12/2022** dando atto che la spesa complessiva al lordo di IVA ammonta ad **euro 15.000,00** (7.500,00 per ciascuna annualità) trova copertura nel bilancio pluriennale 2020/2022, esercizi 2021 e 2022, al capitolo **146 "Spese per la riscossione dei tributi"**

Evidenziato infine che il codice identificativo della gara è: **ZE72E99553**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011".

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la convenzione tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano per la costituzione di un ufficio Tributi unico approvata con atto Consiliare n. 78 del 23/12/2019;

Richiamata la determinazione n. 815 del 30/12/2019 con cui il Dirigente del Servizio Finanziario conferiva la posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Tributi (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020);

Richiamato l'atto n. 81 del 23/12/2019 deliberato dal Consiglio Comunale il quale ha approvato il Documento Unico di Programmazione;

Richiamata a deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di **euro 15.000,00** sul capitolo di seguito indicato e così suddiviso:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./pr og	PDCF	E/ S	Importo	Soggetto	Not e
2021	146	0	2021	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	01.04	1.03.02.03.999	S	€ 7.500,00	16332 - POSTE ITALIANE S.P.A - VIALE EUROPA 190 , ROMA (RM), cod.fisc. 97103880585 p.i. IT 01114601006	Null
2022	146	0	2022	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	01.04	1.03.02.03.999	S	€ 7.500,00	16332 - POSTE ITALIANE S.P.A - VIALE EUROPA 190 , ROMA (RM), cod.fisc. 97103880585 p.i. IT 01114601006	Null

Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite all'anno 2021 sarà il 31/12/2021 e per l'anno 2022 sarà il 31/12/2022.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Di dare atto che è pervenuta con nota del 25/9/2020 prot. n. 31345 la dichiarazione con la quale Poste Italiane S.p.A. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," **CIG:ZE72E99553**.

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Dora Catalano

Il Responsabile/Dirigente

F.to Damiano Druisiani



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
501	08/10/2020	TRIBUTI	09/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO HOST TO HOST DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IL PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1600

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.